

Art. 61 - Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."

Le parti, concordando di prevedere una forma di assistenza sanitaria integrativa in favore dei quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto e, a tal fine, di far richiesta di aderire alla Cassa di assistenza sanitaria per i quadri del settore terziario, distribuzione e servizi (Qu.A.S.) a parità di contribuzione.

Pertanto, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, saranno iscritti al Fondo i quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto assunti a tempo indeterminato.

Il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, posto a carico delle aziende.

I contributi devono essere versati al Fondo con la periodicità e le modalità stabilite dal regolamento.

Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente CCNL, l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 37,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 117.

